



Circolare informativa per la clientela  
n. 14/2015 del 29 aprile 2015

## UNICO 2015 SOCIETÀ DI CAPITALI SOCIETÀ DI PERSONE ED ENTI NON COMMERCIALI: NOVITÀ

In questa Circolare

1. Dichiarazione dei redditi: aspetti comuni
2. Dichiarazione correttiva nei termini
3. Integrazione della dichiarazione
4. Termini e modalità di presentazione
5. Unico Società di capitali: novità
6. Unico Società di persone: novità
7. Unico Enti non commerciali: novità

Con i **Provvedimenti 30.1.2015 (prot. nn. 13219, 13205 e 13195)**, l' Agenzia delle Entrate ha approvato i **modelli dichiarativi Unico 2015** (anno d' imposta 2014) per gli enti e le società, con le relative istruzioni. I Quadri e le istruzioni del Modello «**Unico SC 2015**» per società di capitali, enti commerciali ed equiparati tengono conto di **diversi interventi normativi e amministrativi** e di alcune modifiche dettate per una migliore gestione dei dati da inviare attraverso le dichiarazioni.

I **soggetti tenuti** alla presentazione del Modello «**Unico SP**» sono: le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, tra le quali rientrano, in via principale, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

Le **informazioni comuni**, anche in riferimento al Modello «**Unico ENC**», sono state razionalizzate con l' approvazione di un fascicolo di **istruzioni generali**. Sono, ora, meglio organizzate e dettagliate le istruzioni relative a **soggetti interessati, modalità e termini** di presentazione delle dichiarazioni nonché le altre indicazioni per versamenti, acconti, compensazioni e rateazioni, con l' introduzione di **tabelle specifiche** per il ravvedimento e le sanzioni, poste in fondo al fascicolo.

## **1. Dichiarazione dei redditi: aspetti comuni**

La società deve barrare le caselle relative ai Quadri ed ai modelli compilati. La casella «**Redditi**» deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti anche la **dichiarazione dell' Iva** deve barrare la corrispondente casella, mentre quella relativa al **Quadro RW** deve essere barrata nel caso in cui nel 2014 sono stati effettuati e detenuti investimenti o **attività finanziarie** all' estero.

La casella «**Quadro VO**» deve essere barrata **esclusivamente** dal soggetto esonerato dall' obbligo di presentazione della **dichiarazione annuale Iva** per l' anno 2014, il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d' imposta 2014, sulla base del **comportamento concludente** previsto dal D.P.R. 10.11.1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi tale Quadro contenuto nella **dichiarazione Iva 2015** relativa all' anno 2014. Di conseguenza le caselle «**Iva**» e «**Quadro VO**» sono **alternative**.

La casella relativa al «**Quadro AC**» deve essere barrata dalla società o associazione obbligata ad effettuare la comunicazione annuale all' Anagrafe tributaria dell' **importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio** nell' anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, nonché dei dati catastali in caso di interventi di **recupero del patrimonio edilizio**.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economica devono:

- **barrare la casella** corrispondente;
- compilare ed allegare gli **appositi modelli**.

## **2. Dichiarazione correttiva nei termini**

Nell' ipotesi in cui il **contribuente intenda**, prima della scadenza del termine di presentazione, **rettificare** o **integrare** una dichiarazione già presentata, deve compilare una **nuova dichiarazione**, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «**Correttiva nei termini**».

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in **quella precedente**.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.

Se dal nuovo Modello Unico risulta un **minor credito** dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. Se dal nuovo **Modello Unico** risulta, invece, un **maggior credito** o un **minor debito** la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere **indicata a rimborso**, ovvero come credito da portare in **diminuzione di ulteriori importi a debito**.

### 3. Integrazione della dichiarazione

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una **nuova dichiarazione completa** di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il **periodo d'imposta** cui si riferisce la **dichiarazione**.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente **presentata la dichiarazione originaria**. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

### 4. Termini e modalità di presentazione

In base al D.P.R. 322/1998, il **termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**, compresa quella unificata (redditi e Iva) scade l'ultimo **giorno del nono mese successivo a quello di chiusura** del periodo d'imposta.

Ai fini dell'adempimento della presentazione, **non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio** o del rendiconto, ma solo **la data di chiusura del periodo d'imposta**.

In base al D.P.R. 322/1998, la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, va presentata per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998), **entro il 30 settembre dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- **direttamente;**
- **tramite intermediari abilitati.**

### 5. Unico Società di capitali: novità

Il Modello Unico Società di capitali 2015 **deve essere utilizzato dai seguenti soggetti** all'imposta sul reddito delle società (Ires):

- **società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative** che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;

- **enti commerciali** (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- **società di ogni tipo**, tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 917/1986, nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Le **società cooperative** e le **società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato** hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione **anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita**. Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 81, D.P.R. 917/1986, **reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli artt. da 82 a 116**, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal Conto economico redatto a norma del Codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del **Quadro RF**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.

Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del D.P.R. 917/1986, **non risultino dal bilancio o dal rendiconto**, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).

### **Frontespizio**

Il **frontespizio** quest'anno presenta diverse novità che si possono così riassumere:

- sono stati **eliminati** i campi relativi alla **sede legale** e al **domicilio fiscale** della società o ente e quelli relativi all'indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione;
- nella Sezione «**Firma della dichiarazione**», i soggetti che esercitano il controllo contabile appongono la propria firma nella nuova colonna «**Firma per attestazione**» per attestare l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, co. 2, D.M. 31.5.1999, n. 164. Lo spazio per la firma **sostituisce la casella** «Attestazione» contenuta nel modello dell'anno scorso;
- nella Sezione «**Visto di conformità**» è stata **inserita** una nuova casella, da compilare solo in caso di dichiarazione unificata, per attestare a quale dichiarazione, **ricompresa nel Modello Unico**, si riferisce il **visto di conformità** (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva oppure entrambe le dichiarazioni).

**Tabella n. 1 - Unico SC: principali novità per il 2015**

Quadro e rigo	Novità del Modello
Quadro RF, rigo 41	Sono state evidenziate in <b>apposite colonne (rigo RF41)</b> le quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti imputabili al reddito dell'esercizio effettuate dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione formate <b>negli esercizi precedenti</b> (anche ai sensi dell'art. 106, co. 3, D.P.R. 917/1986, nel testo vigente fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte)
Quadro RF, rigo 42	Sono state evidenziate in <b>apposite colonne (rigo RF42)</b> le quote deducibili della <b>variazione della riserva sinistri</b> delle imprese di assicurazione iscritta nel bilancio dell'esercizio (art. 111, co. 3, D.P.R. 917/1986 ) e le quote <b>costanti deducibili</b> degli esercizi precedenti
Quadro RQ	Nelle sezioni «Addizionale per il settore petrolifero e dell'energia elettrica» (Sezione XI-A) e «Maggiorazione Ires per i soggetti di comodo» (Sezione

	XVIII) sono stati inseriti <b>nuovi campi per l'indicazione delle detrazioni</b> per investimenti in <b>start-up innovative</b> (D.L. 18.10.2012, n. 179) e delle detrazioni per <b>le erogazioni liberali in favore di partiti politici</b> (D.L. 28.12.2013, n. 149)
Quadro RQ	I maggiori corrispettivi e la relativa imposta conseguenti all'adeguamento agli studi di settore ai fini Iva, da quest'anno sono indicati nella <b>Sezione XXI del Quadro RQ</b> , anziché nel Quadro RS
Quadro RQ	Nella <b>Sezione XVII</b> è stata prevista la possibilità di rivalutare il <b>valore dei terreni agricoli e edificabili</b> nonché il <b>valore delle partecipazioni</b> in società non quotate, già oggetto di misure cautelari, posseduti alla data del 1° gennaio 2015 (ai sensi dell'art.1, co. 626 e 627, L. 23.12.2014, n. 190)
Quadro RN, rigo RN10	Nel Quadro RN sono stati previsti appositi campi per l'indicazione dell'ammontare delle detrazioni di cui alle discipline per investimenti in <b>start-up innovative</b> (D.L. 18.10.2012, n. 179) e per le erogazioni liberali in favore di partiti politici (D.L. 28.12.2013, n. 149)
Quadri GN, rigo 15, GC, rigo 15 e TN, rigo 10	È stata prevista, nei Quadri GN, GC e TN, <b>una sola colonna</b> , anziché due, per l'indicazione della detrazione per investimenti in start-up innovative e a vocazione sociale
Quadro RS	Nel prospetto delle « <b>Spese di riqualificazione energetica</b> » sono stati previsti due righe per indicare la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l'acquisto e la <b>posa in opera di impianti</b> di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da <b>biomasse combustibili</b> (art. 14, co. 2, lett. b), e co. 2-bis, D.L. 63/2013, come modificato dall'art. 1, co. 47, L. 190/2014)
Quadro RS, righe da RS165 a RS173	Nel prospetto degli « <b>Investimenti in Start-up innovative</b> » sono stati previsti nuovi campi per indicare i <b>riporti delle eccedenze di deduzioni e detrazioni</b> relativi a periodi d'imposta precedenti e le eccedenze da riportare nei periodi d'imposta successivi. Inoltre, in caso di decadenza dall'agevolazione, la deduzione e la detrazione fruita nei periodi d'imposta precedenti e non più spettanti – da recuperare nei Quadri RN, PN e RQ – e la deduzione e la detrazione residua del periodo d'imposta precedente e non più spettanti, vanno indicate nei nuovi righe (da RS174 e RS176) (art. 29, D.L. 18.10.2012, n. 179, conv., con modif., dalla L.17.12.2012, n. 221 e D.M. 30.1.2014)
Quadro RS, righe da RS174 a RS176	In caso di decadenza dall'agevolazione, <b>la deduzione e la detrazione</b> fruita nei periodi d'imposta precedenti e <b>non più spettanti</b> – da recuperare nei Quadri RN, PN e RQ – e la deduzione e la detrazione residua del periodo d'imposta precedente e non più spettanti, vanno indicate nei <b>nuovi righe</b> (da RS174 e RS176)
Quadro RS, rigo RS104	È stato aggiunto il prospetto « <b>Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari</b> » (rigo RS104) necessario per comunicare di aver effettuato la <b>conservazione in modalità elettronica</b> dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d'imposta di riferimento
Quadro RS	È stata eliminata la Sezione II – Crediti « <b>Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione</b> » nella quale venivano indicati i dati relativi alle svalutazioni e alle perdite su crediti verso la clientela (art. 106, co. 3, D.P.R. 917/1986). L'ammontare <b>fiscalmente deducibile nell'esercizio</b> viene indicato nel Quadro RF
Quadro RS, rigo RS113, colonna 3	Nel prospetto « <b>Deduzione per capitale investito proprio – ACE</b> » sono state

e rigo RS113, colonna 14	<p>inserite <b>due nuove colonne</b>:</p> <p>«<b>Incremento società quotata</b>» (RS113, colonna 3) per indicare l'<b>incremento del 40%</b> della variazione in aumento del <b>capitale proprio</b> previsto per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo SEE</p> <p>«<b>Eccedenza trasformata in credito Irap</b>» (RS113, colonna 14) per indicare l'<b>eccedenza</b> di rendimento trasformato in credito d'imposta in diminuzione dell'Irap</p>
Quadro RS, rigo RS156	Nel prospetto « <b>Erogazioni liberali in favore di partiti politici</b> » (RS156) viene indicato il codice fiscale della società partecipata che ha effettuato erogazioni liberali
Quadro RV, Sezione II	Nella Sezione II sono stati <b>eliminati</b> i dati <b>relativi al domicilio fiscale</b> delle società partecipanti all'operazione straordinaria (fusione e scissione) e sono stati <b>inseriti nuovi campi</b> ove indicare la denominazione o ragione sociale delle società
Quadro RV, rigo RV67	Nella Parte II, della Sezione II, rigo RV67, sono state indicate le <b>agevolazioni per investimenti in start-up innovative</b> (residui di deduzione e detrazione) che la società avente causa «eredita» dalla società dante causa
Quadro RI	Per il periodo d'imposta in corso al <b>31.12.2014</b> , è stato previsto che l' <b>aliquota dell'imposta sostitutiva</b> sul risultato netto della gestione maturato per le forme pensionistiche <b>complementari sia pari al 20%</b> e che la base imponibile sia determinata tenendo conto della <b>riduzione della tassazione</b> per i redditi derivanti dall'investimento in titoli pubblici e <b>ridotta del 48%</b> della differenza tra erogazioni del 2014 e valore delle posizioni individuali al 2013, maggiorate dei contributi del 2014
Quadro RT	Sono stati previsti nuovi campi per il <b>monitoraggio della «exit-tax»</b> sospesa
Quadro OP	È stato introdotto il <b>Quadro OP</b> per comunicare l'esercizio delle opzioni d'ingresso e rinnovo nei regimi di « <b>tonnage tax</b> » (Sezione I), <b>consolidato fiscale</b> (Sezione II) e <b>trasparenza fiscale</b> (Sezione III)
Quadro NI	Il campo « <b>Cessazione tassazione di gruppo</b> » per l'indicazione della data dell'interruzione totale della tassazione di gruppo avvenuta nel corso del periodo d'imposta, è stato spostato dal frontespizio al Quadro NI

## 6. Unico Società di persone: novità

Le istruzioni allegate al Modello Unico Società di persone 2015 contengono diverse novità, come già affrontato nel caso di Unico SC.

### Frontespizio

Nel **frontespizio**:

- sono stati **eliminati** i campi relativi alla **sede legale e al domicilio fiscale** della società o associazione e quelli relativi all'indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione;

- nella Sezione «**Visto di conformità**» è stata inserita una nuova casella, da compilare solo in caso di dichiarazione unificata, per attestare a quale dichiarazione, ricompresa nel Modello Unico, si riferisce il **visto di conformità**.

**Tabella n. 2 - Unico SP: principali novità per il 2015**

Quadro e rigo	Novità del Modello
<b>Quadro RB – redditi da fabbricati</b>	È stata <b>eliminata</b> la <b>colonna contenente l'importo dell'Imu</b> dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione
Quadro RD, rigo RD10	Tra le « <b>Attività agricole connesse</b> », Sezione III, è indicato l' <b>ammontare dei corrispettivi</b> derivanti all'attività di produzione e cessione di <b>energia</b> elettrica e calorica da <b>fonti rinnovabili</b> agroforestali e fotovoltaiche nella nuova colonna 4, rigo RD10
Quadro RG, colonna 3	Tra i ricavi, rigo RG2, è indicato l' <b>ammontare dei corrispettivi</b> derivanti dall'attività di produzione e cessione di <b>energia</b> elettrica e calorica da <b>fonti rinnovabili</b> agroforestali e fotovoltaiche, nella nuova colonna 3
<b>Quadro RG, rigo RG10, colonna 6</b>	Tra gli « <b>Altri componenti positivi</b> », <b>rigo RG10</b> , è indicato il <b>60% del reddito</b> derivante dalla <b>locazione</b> di alloggi sociali di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati <b>interventi</b> di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente di alloggio sociale ( <b>nuova colonna 6</b> ). L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
Quadro RG, rigo RG22, colonna 6	Tra gli « <b>Altri componenti negativi</b> », <b>rigo RG22</b> , è indicata la <b>deduzione forfetaria delle</b> spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa ( <b>nuova colonna 6</b> )
Quadro RG, rigo RG22, colonna 8	Tra gli « <b>Altri componenti negativi</b> », <b>rigo RG22</b> , è indicato il <b>75%</b> dei corrispettivi derivanti dall'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da <b>fonti rinnovabili</b> agroforestali e fotovoltaiche, quali <b>costi forfetariamente riconosciuti (nuova colonna 8)</b>
<b>Quadro RQ</b>	I maggiori corrispettivi e la relativa imposta conseguenti all' <b>adeguamento agli studi</b> di settore ai fini Iva, da quest'anno sono indicati nella Sezione XXI del Quadro RQ, anziché nel Quadro RS
Quadro RT, Sezione II	Nella nuova Sezione II, « <b>Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%</b> » sono indicate le plusvalenze e gli altri <b>redditi diversi di natura finanziaria</b> di cui all'art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), D.P.R. 917/1986, realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella <b>misura del 26%</b>
Quadro RT, Sezione IV	Nella Sezione IV sono indicate anche le plusvalenze derivanti dalla <b>cessione di quote di partecipazioni</b> in Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero non conformi alla Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2011 e il cui gestore <b>non sia soggetto a forme di vigilanza</b> . Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo nella <b>misura del 100%</b> del loro ammontare
<b>Quadro RT, Sezione VIII</b>	Nella nuova Sezione VIII « <b>Opzione per l'affrancamento</b> » è indicato l' <b>affrancamento del costo o del valore di acquisto delle attività</b> , beni e strumenti finanziari alla data del 30.6.2014 agli effetti della determinazione

	delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67, co. 1, D.P.R. 917/1986 . Il contribuente ha già esercitato la relativa opzione con il versamento di un'imposta sostitutiva nella <b>misura del 20%</b> entro il 17.11.2014
<b>Quadro RV</b>	<p>Nella <b>Sezione II</b> sono stati <b>eliminati</b> i dati <b>relativi al domicilio fiscale</b> delle società partecipanti all'operazione straordinaria (fusione e scissione) e sono stati inseriti nuovi campi dove indicare la denominazione o ragione sociale delle società.</p> <p>Nella Parte II della Sezione II, <b>rigo RV46</b>, sono indicate le <b>agevolazioni per investimenti in start-up innovative</b> (residui di deduzione e detrazione) che la società avente causa "eredita" dalla società dante causa (<b>nuove colonne da 1 a 8</b>)</p>
<b>Quadro RN</b>	<p>Nel riquadro «<b>Oneri</b>», <b>rigo RN17</b>, è indicato l'importo delle spese <b>sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli</b> per i quali è riconosciuta una <b>detrazione del 19%</b>, nella <b>nuova colonna 11</b> (art. 16, co. 1-quinquies, D.P.R. 917/1986, introdotto dall'art. 7, co. 1, D.L. 24.6.2014, n. 91, conv., con modif., dalla L. 11.8.2014, n.116).</p> <p>Nel riquadro «<b>Agevolazioni</b>», <b>rigo RN19</b>, sono indicate le agevolazioni per <b>investimenti in start-up innovative</b> (residui di deduzione e detrazione) che la società avente causa «eredita» dalla società dante causa a seguito di operazioni straordinarie (colonne da 1 a 8).</p> <p>Nel riquadro «<b>Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)</b>», <b>rigo RN21</b>, è indicato, da parte dei soggetti <b>non titolari di reddito d'impresa</b> (gli altri soggetti espongono il credito nel Quadro RU), l'ammontare del <b>credito d'imposta riconosciuto</b> per le erogazioni liberali a sostegno della cultura</p>
<b>Quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari - Quadro RS</b>	<p>È stato aggiunto un <b>nuovo prospetto</b> denominato «<b>Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari</b>» (<b>rigo RS40</b>) necessario per <b>comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica</b> dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d'imposta di riferimento (art. 5, co. 1, D.M. 17.6.2014).</p> <p>Nel prospetto relativo agli «<b>Investimenti in Start-up innovative</b>», <b>righi da RS121 a RS123</b>, è stata introdotta la <b>nuova colonna 6</b>, dove indicare la detrazione da imputare per <b>trasparenza ai soci</b>.</p> <p>Nel prospetto relativo alle «<b>Zone franche urbane</b>», <b>righi da RS130 a RS133</b>, è stata introdotta la nuova colonna 1, al fine di individuare la ZFU <b>dove è stato prodotto</b> il reddito agevolato</p>

Sono **obbligate** alla presentazione del Modello Unico SP 2015 le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di **seguito elencate**:

- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;

- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE.

**Non devono presentare il Modello Unico SP 2015:**

- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Modello Unico Persone fisiche, utilizzando i Quadri di specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Modello Unico Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Modello Unico Enti non commerciali ed equiparati);
- i condomini: questi devono invece presentare il Modello 770 Semplificato quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.

## 7. Unico Enti non commerciali: novità

Il frontespizio del Modello Unico ENC si **compone di due facciate**.

La **prima facciata contiene** l'informativa sul trattamento dei **dati personali** ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/2003, nonché i campi relativi alla «**Denominazione**» e al «**Codice fiscale**».

La **seconda facciata contiene** le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o all'ente, alla Onlus, e al rappresentante che **sottoscrive** la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, per l'apposizione del visto di conformità, per la certificazione tributaria e per l'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica della dichiarazione.

Le novità contenute in tale Modello sono le stesse riferite ad Unico Società di capitali e Unico Società di persone con riferimenti ai Quadri in comune.

Nella tabella n. 3 si riportano le **novità del Modello Unico ENC** che **si differenziano** da quanto già esaminato per le altre dichiarazioni.

### Tabella n. 3 - Unico ENC: principali novità per il 2015

Quadro e rigo	Novità del Modello
Quadro RG, rigo 10	Tra gli « <b>Altri componenti positivi</b> », <b>rigo RG10</b> , è indicato il <b>60% del reddito derivante dalla locazione</b> di alloggi sociali di <b>nuova costruzione</b> o per i quali sono stati realizzati <b>interventi</b> di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente di alloggio sociale nella <b>nuova colonna 6</b> . L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
Quadro RG, rigo	Tra gli « <b>Altri componenti negativi</b> », <b>rigo RG22</b> , è indicata la <b>deduzione forfetaria delle spese non documentate</b> a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di

22	cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa nella nuova colonna 6 (art. 66, co. 5, D.P.R. 917/1986)
----	---

### **Unico 2015 Enti non commerciali**

(Andrea Liparata)

*La Settimana fiscale n. 16/2015, pag. 14*

### **Unico 2015 Società di persone**

(G. Pantoni, C. Sabbatini, N. Dell'Isola, M. De Bonis, E. Larocca)

*Il Sole 24 Ore, pagg. 528, € 38,00*

### **Unico 2015 Società di capitali**

(G. Pantoni, C. Sabbatini, N. Dell'Isola, F. Giovannetti, E. Larocca)

*Il Sole 24 Ore, pagg. 588, € 38,00*